

ALLEGATO N. 1

ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 643 DEL 10/7/1989

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA DEL

COMUNE DI VITTORIA

Titolo Primo
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili e produttivi.

Art.2
Obbligo di allacciamento

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare la condotta per l'allacciamento, nel rispetto della normativa vigente.

Presso gli uffici comunali viene tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria in funzione. Il Sindaco è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art.3
Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili

Sono assimilabili a scarichi da insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti nella tab.8 allegata alla L.R.n.27/15 maggio 1986.

Art.4
Sversamento delle acque bianche e nere
Vittoria
(Alternativa 1: fognatura mista)

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi possono sversare in fognatura le acque bianche e le acque nere.

Scoglitti
(Alternativa 2: fognatura separata)

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietato la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca o mista è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici, a meno di giustificati motivi che andranno decisi di volta in volta dal Sindaco.

Titolo Secondo L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art.5

Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Il nuovo scarico in pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati.

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui all'allegato n.1 del presente regolamento.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione od autorizzazione edilizia, con particolare riferimento agli insediamenti civili.

Art.6

Autorità competenti

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art.7

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria, al fine di effettuare le analisi dei reflui, e successivamente nella forma definitiva, quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

Sull'istanza di autorizzazione all'allacciamento degli insediamenti produttivi esprime parere il Comune. In caso contrario l'Ente gestore dell'impianto di depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con l'eventuale prescrizioni del caso.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per la istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Il Comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione delle spese sostenute.

L'autorizzazione allo scarico è valida per l'insediamento tipo di attività e processo per i quali viene concesso.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

ART.8

Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasporti è consentito per i reflui civili o assimilabili, mentre è vietato per i reflui provvedimenti da insediamenti produttivi.

Titolo Terzo

LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

ART. 9

Scarichi da insediamenti civili

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui.

ART.10

Scarichi da insediamenti produttivi

I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti fissati dalle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86, allora quando entrerà in funzione l'impianto di depurazione, in relazione anche alle caratteristiche di quest'ultimo.

Allo stato si dovranno rispettare i limiti fissati dalla tab. 8, in quanto gli stessi sono da assimilare a quelli civili.

ART.11

Scarichi vietati

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che

sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, reflui di macelli, di cucina e di lavorazione di frutta e verdura) o aderire alle pareti.

Titolo Quarto OPERE NECESSARE PER L'ALLACCIAMENTO

Art.12 Opere di allacciamento in fognatura

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal comune allegati al presente regolamento.

I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm.15.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

ART.13

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

Il Sindaco può consentire che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti e ne curi la manutenzione, sotto la diretta sorveglianza e controllo degli organi tecnici comunali.

ART.14

Allacciamenti con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale i titolari degli insediamenti debbono installare impianti meccanici di sollevamento, presentando idonea documentazione che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portate della pompa ed i dispositivi di emergenza.

Titolo Quinto
CANONE

Art.15

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilati

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone è dovuto per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricati è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fognatura. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo di installazione secondo modalità fissate, nella relativa autorizzazione Comunale.

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo. L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato con cadenza trimestrale. Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

ART.16

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art.17 bis della legge n.319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.638.

ART.17

Sanzioni e contenzioso

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D.n.1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.639.

Titolo Sesto

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.18

Controlli e Verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori d'igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multizonali delle U.S.L.

Art.19

Sanzioni Revoca e risarcimento danni

In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni penali ed Amministrative previste dalla legislazione vigente, e nei casi da essa previsti si procede alla revoca, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

Art.20
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art.21
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'Albo Comunale.

ALLEGATO N. 2

ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 643 DEL 10/7/1989

MODULI PER LA RICHIESTA DI ALLACCIO

ALLA PUBBLICA FOGNATURA

COMUNE DI

RICHIESTA DI ALLACCIO FOGNARIO

SCARICHI CIVILI ABITATIVI

Il sottoscritto nato a il

N. Codice Fiscale residente in

Via N.

chiede al Sindaco di questo Comune che gli venga concessa l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria urbana per il proprio stabile sito in

Via N.

A) NOTIZIE GENERALI

Codice utenza idrica questo dato si rileva dalla bolletta dei consumi idrici

Indirizzo di riscossione

Giorni di esercizio previsti nell'arco dell'anno N. gg.

Numero abitanti relativi allo scarico N.

B) FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	QUANT. PRELEV. MC. ANNO
01 Acquedotto Comunale
07 Pozzo/i acqua dolce
08 " " salmastra
09 Altri (da specificare)

C) DATI SULLE SUPERFICI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE

(da compilare solo se lo scarico avviene in fognatura)

- Superficie tetto/terrazze mq.
- " impermeabili (cortili, lastricati, etc.) mq.
- " permeabili (giardini, orti, etc.) mq.